

Legge regionale 22 gennaio 1990 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e disposizioni finanziarie in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico.

Art. 3

- 1.** All' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 le parole << Friuli centrale >> sono sostituite con le parole << Basso Friuli >>.
- 2.** Per le finalità previste dall' art. 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, così come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.002.500.000 per l' anno 1990.
- 3.** Il predetto onere di lire 1.002.500.000 fa carico al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989 - 1991, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 1.002.500.000 per l' anno 1990.
- 4.** Al predetto onere di lire 1.002.500.000 si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione precitato.